

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 148 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele CARLINO, Felice SIRICO e della società SSARL NAPOLI FEMMINILE avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE CARLINO, Presidente e Legale Rappresentante della società SSDARL Napoli Femminile all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., in relazione alle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile", per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico al T0 della ripresa degli allenamenti collettivi del 17/07/2020, inoltre, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 31/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 25/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 05/08/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 31/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 11/08/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 05/08/2020; nonché per non aver fatto eseguire alla calciatrice Franco Giulia il test del tampone del 31/07/2020 ed il test sierologico del 30/07/2020 come da cronoprogramma; per non aver fatto eseguire a Curcio Luciano e Marino Geppino il test del tampone del 14/08/2020 come da cronoprogramma; per non aver fatto eseguire a Persico Francesco, Ruiu Lorenzo, Sirico Felice e Santoriello Raffaele il test del tampone del 18/08/2020 come da cronoprogramma; nonché per non aver vigilato o comunque per non aver fatto osservare l'obbligo di presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; nonché per non aver assicurato, come da protocollo, la sanificazione periodica dei locali e degli ambienti, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

FELICE SIRICO, Responsabile Sanitario tesserato per la società SSDARL Napoli Femminile all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. in relazione

alle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test del tampone e sierologico con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico al T0 della ripresa degli allenamenti collettivi del 17/07/2020, inoltre, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 31/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 25/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 05/08/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 31/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 11/08/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 05/08/2020; nonché per non aver fatto eseguire alla calciatrice Franco Giulia il test del tampone del 31/07/2020 ed il test sierologico del 30/07/2020 come da cronoprogramma; per non aver fatto eseguire a Curcio Luciano e Marino Geppino il test del tampone del 14/08/2020 come da cronoprogramma; per non aver fatto eseguire a Persico Francesco, Ruiu Lorenzo, Sirico Felice e Santoriello Raffaele il test del tampone del 18/08/2020 come da cronoprogramma; nonché per non provveduto a far rispettare l’obbligo di far presidiare l’accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l’ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; nonché per non aver provveduto a far rispettare, come da protocollo, l’obbligo di sanificazione periodica dei locali e degli ambienti, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

SSARL NAPOLI FEMMINILE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza delle condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante nonché al proprio tesserato sig. Felice SIRICO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele CARLINO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società SSARL NAPOLI FEMMINILE e dal Sig. Felice SIRICO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 715,00 (settecento quindici/00) di ammenda per il Sig. Raffaele CARLINO, di € 715,00 (settecento quindici/00) di ammenda per il Sig. Felice SIRICO, di € 950,00 (novecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSARL NAPOLI FEMMINILE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina